PERCUDANI
& PARTNERS

DOTT. STEFANO PERCUDANI
DOTT. MARCO PERCUDANI

DOTT. FRANCESCO ANACREONTE
DOTT.SSA ANNA SUMA
DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE

Monza, lì 03.06.2025

a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Circolare 10-2025
a cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: obbligo di indicazione in dichiarazione redditi per le somme percepite per la cessione di energia elettrica al GSE da parte di soggetti privati proprietari di impianti per la produzione di energia (anche condominiali)

La disciplina fiscale prevede per i redditi derivanti da "cessione di energia" l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi (circ. 46/E del 2007, Ris. n. 13/E del 2009 e n. 84/E del 2012). Con apposito Decreto è stato introdotto l'obbligo a carico del GSE, di comunicare tali dati all'Agenzia delle Entrate (DM 21.01.2025), rendendoli anche disponibili nella dichiarazione precompilata.

Si precisa preliminarmente che **quanto indicato sotto riguarda la vendita dell'energia non consumata di impianti asserviti ad abitazioni e di potenza non superiore a 20 Kw.** Se gli impianti superano invece tale limite di potenza o sono relativi a immobili diversi dalle abitazioni, la cessione dell'energia costituisce sempre reddito d'impresa e richiede l'attribuzione di un numero di partita IVA e la dichiarazione del provento da cessione di energia come reddito d'impresa.

Nel caso la vendita dell'energia non consumata venga prodotta da impianti asserviti ad abitazioni e di potenza non superiore a 20 Kw, questo provento costituisce un "reddito diverso" che va dichiarato nella dichiarazione dei redditi con modalità differenti a seconda del tipo di provento. Le ipotesi sono le seguenti:

- **Il "ritiro dedicato"**(viene venduta solo la quota di energia elettrica in eccesso): se si è scelto il "ritiro dedicato" con cessione parziale dell'energia e si vende solo l'energia non consumata (cessione parziale), **gli importi ricevuti dal GSE vanno dichiarati come redditi diversi.**
- **Lo "scambio sul posto":** con lo "scambio sul posto", le tipologie di provento possono essere due:
  a) **il "contributo in conto scambio"** rappresenta un rimborso parziale delle bollette e **non è rilevante ai fini fiscali per gli utenti privati**;
  b) **le eventuali eccedenze liquidate costituiscono invece redditi diversi e vanno dichiarate**.
- **La "cessione totale" dell'energia prodotta:** se si vende tutta l'energia prodotta (cd. "Cessione Totale"), indipendentemente dalla potenza dell'impianto, la situazione cambia. **In questo caso si configura un'attività commerciale abituale e va aperta la partita IVA. I proventi diventano reddito d'impresa con tutti gli adempimenti che ne conseguono.**

Per i condomini, invece, i proventi dalla vendita dell'energia vengono imputati direttamente ai singoli condomini in proporzione ai loro millesimi di proprietà.

La natura di questi redditi dipende dalla tipologia di ciascun condomino: per le persone fisiche non imprenditori o per gli enti non commerciali costituiscono redditi diversi; per i soggetti che esercitano attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Premesso quanto sopra, si comunica che **per poter indicare tali proventi nella dichiarazione dei redditi dei soggetti beneficiari è necessario che quest'ultimi trasmettano allo Studio la relativa certificazione relativa alle eccedenze liquidate prelevata dall'area riservata del sito del GSE.**

In assenza di tale documentazione i proventi derivanti dalla cessione dell'energia elettrica non potranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi dei beneficiari, con la conseguente mancata indicazione di un reddito, che potrebbe dar luogo ad eventuali rilievi futuri da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

p. Percudani & Partners srl